

# COMUNE DI PENTONE

(Provincia di Catanzaro)

---

## Regolamento Igiene e Sanità

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI  
CAPO I  
ORGANIZZAZIONE SANITARIA

**Art.1**  
Autorità sanitaria

L'autorità sanitaria del Comune è il Sindaco, il quale per l'esercizio delle funzioni in materia igienico sanitaria si avvale dei competenti Servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, tenendo presenti le norme fissate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 di riforma delle autonomie locali, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del D.lgs. n°267/2000, nonché dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e riorganizzazione dei controlli ambientali.

**Art. 2**  
Organizzazione dei servizi di igiene e sanità

All'organizzazione dei servizi e all'espletamento delle funzioni igienico-sanitarie provvede l'Azienda Unità Sanitaria Locale per quanto di competenza.

All'organizzazione dei servizi per i controlli ambientali provvedono le Agenzie regionali per l'Ambiente ( ARPA ).

**Art. 3**  
Servizi e vigilanza igienico-sanitaria

L'Unità Sanitaria Locale esplica i compiti ad essa demandati dalla legge ed, in particolare, attraverso il dipartimento di prevenzione, svolge le seguenti funzioni:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Con apposito regolamento viene disciplinata la specifica materia;
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- d) veterinaria; con apposito regolamento viene disciplinata la specifica materia.

Le ispezioni e la vigilanza igienico-sanitaria sono disposte dal Sindaco o dai competenti organi dell'Unità sanitaria locale secondo le rispettive competenze ed eseguite dai vigili sanitari-tecnici dell'ambiente o altro personale all'uopo incaricato.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente esplica i compiti ad essa demandati dalla legge in materia.

**Art. 4**  
Competenze del Sindaco

In caso di necessità il Sindaco adotta tutti i provvedimenti (ordinanze, ingiunzioni, ecc.) oltre a far sì che le norme del presente regolamento siano rispettate.

#### **Art.5**

#### **Ordinanze contingibili ed urgenti**

Quando l'ordinanza esprime l'urgenza a tutela della salute e igiene pubblica di un provvedimento, questa, dovrà essere immediatamente eseguita nonostante ricorso ad opposizione. L'intervento dell'Amm.ne Comunale dovrà avere luogo attraverso i propri Uffici operativi. Le spese sostenute dall'Ente saranno recuperate dagli Uffici preposti mediante l'iscrizione nei Ruoli Speciali del Comune.

#### **Art.6**

#### **Ordinanze contingibili ed urgenti. Competenze A.S.L.**

Le ordinanze in caso d'urgenza debbono essere date su rapporto motivato dal servizio Igiene Pubblica territorialmente competente e devono riferirsi a provvedimenti contemplati da leggi o regolamenti ovvero da situazioni in carenza normativa giudicate pericolose per la salute pubblica della A.S.L. Il provvedimento contingibile ed urgente adottato dal Sindaco dovrà essere suffragato dalla richiesta del Dirigente Sanitario. Nel caso in cui l'intervento dovesse interessare la Salute Pubblica il Responsabile Sanitario, avrà il compito di sottoporre apposito schema di Ordinanze al Sindaco.

Le ordinanze emesse dal Sindaco seguiranno l'iter procedurale di cui alle vigenti leggi.

#### **Art.7**

#### **Esecuzione a danno**

Il mancato rispetto delle disposizioni del Sindaco, emanate con apposite Ordinanze comporta l'intervento coatto che gli uffici operativi del Comune attiveranno secondo le vigenti leggi in materia.

TITOLO II  
DIFESA DAGLI AGENTI INQUINANTI: L'ARIA, IL RUMORE, L'ACQUA, IL SUOLO

CAPO I  
TUTELA DELL'AMBIENTE

**Art.8**  
Tutela e salvaguardia dell'ambiente

IL D.P.R. 8 luglio 1986, n. 349 disciplina e fissa i principi fondamentali per la difesa dell'ambiente.

**Art.9**  
Compiti dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale partecipa al miglioramento, conservazione e recupero delle condizioni ambientali più conformi alla collettività sensibilizzando mediante idonee forme d'informazione, come pubbliche riunioni, avvisi e avvalendosi della collaborazione scolastica tutta la popolazione alla più valida collaborazione per la difesa dell'igiene dell'ambiente.

**Art.10**  
Difesa del patrimonio ambientale

Con deliberazione del Consiglio comunale resa immediatamente esecutiva, potranno essere individuate e delimitate zone del patrimonio ambientale del territorio comunale da tutelare come previsto dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 1987, n. 85 e che verranno segnalate con le tabelle previste dal D.M. 11 aprile 1987.

**Art.11**  
Difesa del diritto di ambiente

Qualsiasi cittadino ha diritto all'informazione dello stato dell'ambiente (art. 14 D.P.R. 349) e può denunciare fatti ritenuti lesivi di beni ambientali.

CAPO II  
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

**Art.12**  
Inquinamento atmosferico

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si intende per inquinamento atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.

## Art.13 Definizioni

Si intende per.

*Valori limite di qualità dell'aria:* limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno.

*Valori guida di qualità dell'aria:* limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:

- a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente;
- b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria.

*Emissione:* qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.

*Linee guida per il contenimento delle emissioni:* criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:

- a) cicli tecnologici;
- b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni;
- c) fattori di emissione con o senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.

Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.

*Fattore di emissione:* la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche: si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.

*Migliore tecnologia disponibile:* sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché è l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi.

*Valore limite di emissione:* la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.

*Impianto:* lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.

*Impianto esistente:* un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del richiamato D.P.R. n. 203 del 1988.

## Art.14 Valori limite e valori guida di qualità dell'aria

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed ai valori guida di qualità dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

- a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione
- b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
- c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
- d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del D.P.R. n. 203/1988.

Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del predetto decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983.

#### **Art. 15**

#### Zona di appartenenza del Comune ai fini della prevenzione dall'inquinamento atmosferico

Ai fini della prevenzione dall'inquinamento atmosferico, questo Comune appartiene alla zona \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

#### **Art. 16**

#### Inquinamento atmosferico prodotto da impianti termici

L'inquinamento atmosferico derivante dall'esercizio degli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi e liquidi è attualmente regolato dalle norme di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 e dal relativo regolamento 22 dicembre 1970, n. 1391 e dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

#### **Art. 17**

#### Requisiti degli impianti termici

Ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti termici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento a norma del regolamento approvato con D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288 e successivo regolamento approvato con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al presente articolo quelli aventi le seguenti destinazioni:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
- c) cucina-lavaggio stoviglie-sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- d) lavaggio biancheria e simili;
- e) distruzione rifiuti (fino ad una tonnellata/giorno);
- f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane.

### **Art. 18**

#### **Installazione degli impianti termici**

Per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario possessore deve presentare al Comando Provinciale dei W.FF. domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h.

Il Comando dei W.FF., constatata la corrispondenza dell'impianto alle norme in vigore, comunica il provvedimento di accoglimento o meno dell'impianto entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro la mancata approvazione del progetto è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico senza la prescritta autorizzazione è punito con ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.

### **Art. 19**

#### **Collaudo degli impianti termici**

Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente dovrà fare denuncia al Comando provinciale dei W.FF. indicando oltre la potenzialità in Kcal/h anche tutte le variazioni apportate al progetto iniziale in base a modifiche preventivamente approvate. Il Comando dei W.FF. nel termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di cui sopra, provvederà al collaudo.

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo. Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra è punito con ammenda da L. 30.000 a L.150.000.

Chiunque mette in funzione un impianto termico senza attendere il collaudo, è punito con ammenda da L. 150.000 a L.450.000.

### **Art. 20**

#### **Uso dei combustibili**

I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici attivati in questo Comune, devono avere le caratteristiche stabilite dall'art. 14 del regolamento approvato con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 e tabella allegata ed il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specifiche di cui ai seguenti artt. 17 e 18.

### **Art. 21**

#### **Combustibili esenti da limitazione di impiego**

Sono esenti da qualsiasi limitazione d'impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate:

- combustibili gassosi (metano e simili);
- distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore all'1,10 per cento;
- coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento;
- antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al

2 per cento;

- legna e carbone di legna.

La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ha la facoltà di proporre in seguito, con decreto del Ministero della sanità, nuovi prodotti combustibili ammessi senza limitazioni.

#### Art. 22

#### Combustibili ammessi con limitazione di impiego

Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

- olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento. La viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C. ; nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento. L'impiego degli olii di cui sopra è libero se il Comune rientra nella zona A; se nella zona B è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila Kcal/h;
- olii combustibili con viscosità superiori a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'Amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni; di cui all'art. 16;
- carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all' 1 per cento. Il loro impiego è consentito, previa domanda all'Amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni;
- carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'Amministrazione comunale;
- agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;
- ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato per Comuni appartenenti alla zona B.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 13 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al Sindaco del Comune che provvederà sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficio sanitario competente. Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni al Prefetto. Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti, termici di cui al precedente articolo 13 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti

articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda da lire 90.000 a L. 900.000.

#### **Art.23**

##### **Documenti di accompagnamento del combustibile venduto**

I commercianti di combustibili sono tenuti a precisare sui documenti o sulla fattura che accompagnano il combustibile venduto, le caratteristiche merceologiche del combustibile stesso dichiarando nel documento che le caratteristiche del combustibile rientrano nei limiti dei valori stabiliti dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento.

Ove l'impiego del combustibile non corrispondente alle norme sopracitate dipenda da responsabilità del fornitore, la penalità ricadrà su quest'ultimo e l'ammenda di cui all'art. 18 è raddoppiata.

#### **Art.24**

##### **Conduzione degli impianti**

Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile ai fini di evitare danni e pericoli alla salute dei cittadini ed ai beni pubblici e privati con l'osservanza delle norme e dei requisiti tecnici e costruttivi nonché con i limiti delle emissioni stabiliti dal regolamento approvato con D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

Chiunque nella conduzione degli impianti termici dia luogo ad emissione di fumi superiore ai limiti stabiliti dal precitato regolamento, è punito con l'ammenda da L.15.000 a L. 150.000.

Al conduttore di impianti termici, in caso di recidiva nel reato di cui sopra, può essere revocato il patentino di abilitazione.

#### **Art.25**

##### **Patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici**

Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/ h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro al termine di un corso per conduzione di impianti termici secondo le norme di cui all'art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente capoverso, è punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 90.000.

#### **Art. 26**

##### **Vigilanza**

La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615.

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti Comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici tecnici comunali.

I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi

ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro per la sanità, secondo le norme di cui all'art. 15 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia alla U.S.L. unendovi il verbale di prelievo ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare alla U.S.L. istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale, della somma dovuta.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza la A.S.L. trasmette entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'autorità sanitaria comunale, o autorità sanitaria corrispondente e al Comitato regionale di cui all' art. 5 della L. 13 luglio 1966, n. 615 tutte le trasgressioni alle disposizioni della stessa legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza.

#### **Art. 27**

##### **Inquinamento atmosferico prodotto dall'esercizio delle attività industriali**

L'inquinamento atmosferico derivante dall'esercizio delle attività industriali è regolato oltreché dalle norme di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dalle norme rimaste in vigore di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 613 ed ai regolamenti attuativi D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323, dalle recenti norme di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

#### **Art. 28**

##### **Costruzione di impianti industriali**

La Realizzazione di Impianti Industriali è soggetta a Concessione Edilizia.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla Provincia e, per conoscenza, alla Regione corredata dal progetto con le indicazioni del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni nonché il termine per la messa a regime dell'impianto.

Copia della domanda di cui sopra deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al Sindaco.

La Provincia, sentito il parere del Comune che dovrà essere espresso dal Sindaco entro quarantacinque giorni dalla richiesta della Regione, si pronuncerà sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso che la Regione ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, si pronuncerà entro trenta giorni dalla presentazione delle modifiche.

Decorsi inutilmente tali termini, il richiedente, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al Ministero dell'ambiente di provvedere sulla domanda notificando

tale istanza alla Regione.

#### **Art.29**

Emissioni poco significative ed attività a ridotto inquinamento atmosferico

In riferimento al D.P.R. 25 luglio 1991 le emissioni provenienti dalle attività di cui all'art. 1 sono esenti dalla richiesta di autorizzazione di nuovi impianti con emissione in atmosfera, mentre quelle riconducibili all'alt. 2 dovranno presentare domanda in appositi modelli predisposti dalla Regione.

La Ditta terminati i lavori di installazione degli impianti, comunica con lettera raccomandata all'Amministrazione Provinciale, al Sindaco, al P.M.P. e al S.I.P. (A.N.P.A.) la fine dei lavori, almeno 15 gg. prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti.

Poi inizia la fase di messa a regime (10 gg.) durante la quale dovrà effettuare 3 controlli (almeno). La Ditta trasmette gli autocontrolli alla Provincia con lettera raccomandata A.R. e per conoscenza e controllo l'inverrà al P.M.P. ed al Servizio Igiene Pubblica e Tutela Ambiente dell'A.S.L.

#### **Art.30**

Attivazione di impianti industriali

L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Regione e al Sindaco del Comune o dei Comuni interessati.

Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Regione e ai Comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.

Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la Regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite eventualmente prescrivendo le misure necessarie per riportare rimpianto nei limiti prescritti.

#### **Art.31**

Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti esistenti

Con D.M. 12 luglio 1990, sono state dettate linee guida alle quali devono essere assoggettati gli impianti industriali esistenti.

Le domande di autorizzazione di continuazione devono essere prodotte entro il termine improrogabile del 31 luglio 1989. Chi non avesse ottemperato entro tale termine è punibile ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.P.R. 209/89.

#### **Art.32**

Modifiche e trasferimento degli impianti

Sono sottoposte a preventiva autorizzazione di cui ai precedenti articoli ai sensi degli artt. 15a e 15b del D.P.R. 203/88:

- a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative o quantitative delle emissioni inquinanti;
- b) il trasferimento dell'impianto in altra località.

### Art. 33

#### Sanzioni per inquinamento atmosferico prodotto dalle attività industriali

Gli artt. 24 e seguenti del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, stabiliscono le seguenti sanzioni:

1) Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

2) Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con rammenda sino a due milioni.

3) Chi omette di comunicare alla Regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.

4) Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.

5) Alla pena prevista dal comma precedente soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.

6) Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

7) Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'alt. 20, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

8) Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con rammenda sino a lire due milioni.

9) Alla pena prevista dal comma precedente soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.

10) Nei casi previsti dai commi 8 e 9 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

11) È sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.

12) Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'ari. 15 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

13) Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'alt. 13 del D.P.R. n. 203/1988 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.

I titolari degli impianti che non rispettino le caratteristiche che vengono fissate con appositi provvedimenti ministeriali sull'uso dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000.

#### **Art. 34**

##### **Inquinamento atmosferico prodotto da veicoli a motore**

I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti e debbono essere omologati a norma della legge 3 giugno 1971, n. 437.

#### **Art. 35**

##### **Limiti di emanazione di gas tossici per i veicoli a motore a combustione interna**

Per i veicoli a motore a combustione interna (ciclo otto e diesel) deve essere limitata, nei casi di scarico, la emanazione dei prodotti tossici comunque nocivi o molesti nella misura stabilita dal regolamento approvato con D.P.R. 22-febbraio 1971, n. 323.

#### **Art.36**

##### **Sanzioni**

Chi conduce un veicolo con motore Diesel emettendo fumi di opacità superiore ai valori stabiliti nel richiamato regolamento approvato con D.P.R. n. 323/1971, è punito con l'ammenda da L. 15.000 a L. 60.000.

Inoltre, al fine di accertare sul veicolo l'avvenuta eliminazione delle cause delle suindicate emanazioni, il veicolo stesso deve essere sottoposto a visita di revisione singola presso l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

#### **Art.37**

##### **Visita di revisione per veicoli a motore**

In aggiunta all'ipotesi prevista dal 3° comma dell'art. 55 del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sono sottoposti a visita di revisione, i veicoli a motore quando si abbia motivo di ritenere che le loro emanazioni siano non conformi alle caratteristiche indicate nell'art. 25 del presente regolamento.

#### **Art.38**

##### **Norme per la revisione**

Per le revisioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, si applica il disposto dei commi 5° e 6° dell'art. 55 del richiamato T.U. per la circolazione stradale.

#### **Art. 39**

#### **Validità delle disposizioni**

Tutte le disposizioni di cui all'art. 25 e seguenti si applicano in tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla zona di appartenenza del Comune.

#### **Art.40**

#### **Accertamento delle infrazioni**

Gli accertamenti delle infrazioni di cui sopra, sono demandati ai funzionari, agli ufficiali e agli agenti designati dalle vigenti leggi di polizia stradale.

### **CAPO III**

### **TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

#### **Art.41**

#### **Norme applicabili**

La tutela delle persone dalle emissioni rumorose, nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno è regolamentata dalla normativa nazionale (L.n.447 del 26-10-1995) che fissa limiti di esposizione.

#### **Art.42**

#### **Campo d'applicazione**

La normativa è applicabile a tutte le attività che producono immissioni di rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, che eccedono la normale tollerabilità e possono provocare pertanto fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o possono interferire con le attività che si svolgono all'interno degli ambienti, danneggiando la fruibilità degli stessi.

#### **Art.43**

#### **Limiti ammissibili di rumore**

I limiti di accettabilità delle emissioni rumorose sono quelli definiti dalla normativa nazionale vigente.

Le misure delle emissioni sonore dovranno essere condotte in conformità e con le strumentazioni di cui all'allegato B del D.P.C.M. 1 MARZO 1991 dal personale del Servizio di igiene pubblica.

Ove casi particolari lo consentano, in presenza di soggetti la cui immissione rumorosa può danneggiare la propria salute, anche nei limiti consentiti, il Sindaco previa relazione da parte del responsabile sanitario può disporre l'abbassamento di tali limiti.

Chiunque venga a conoscenza di sospetto o constatato inquinamento dell'acqua destinata all'alimentazione umana o del bestiame deve farne immediata denuncia al Sindaco.

#### **Art.48**

##### Denuncia di approvvigionamento idrico autonomo

Tutti i soggetti che, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico da fonti diverse dall'acquedotto comunale, devono provvedere alla installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misurazione della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle Provincia, Consorzi e Comuni con periodicità non superiore all'anno, gli stessi per tale prelievo devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale sentito il Responsabile Sanitario.

Le autorità competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di apparecchi di controllo degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Le spese d'installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico, compreso l'onere della pratica tecnica/amm.va. Il prelievo di acqua con sistema autonomo è soggetto a tassazione pari ad 1/3 dell'imposta fissata dal Comune e/o dalla Regione per il consumo dell'acqua dell'acquedotto.

#### **Art.49**

##### Dotazione idrica degli ambienti

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione, esercizio di attività industriale, commerciale, artigianale, autofficine, rimesse o destinate ad attività ricettiva ricreativa, sportiva e simili debbono essere dotate di rifornimento idrico, compreso il sistema di accumulo di riserva in caso di mancanza dell'acqua.

Tali sistemi dovranno tenere conto, nell'emergenza di una dotazione idrica di lt.200/giorno e per un periodo massimo di due giorni.

#### **Art.50**

##### Fontanelle pubbliche

Le fontanelle pubbliche possono essere alimentate solo da acqua potabile. Nel caso di fontanelle non alimentate da acqua potabile destinate ad altri usi, le stesse dovranno recare un cartello con l'avvertenza "Non potabile".

#### **Art.51**

##### Personale addetto all'acquedotto

Tutto il personale addetto alla manutenzione, sorveglianza ed ai lavori dell'acquedotto deve essere munito dell'apposito libretto di idoneità sanitaria. Visite mediche periodiche accerteranno che detto personale, unitamente ai familiari conviventi, siano immuni da malattie infettive trasmissibili.

#### **Art.44**

#### **Sanzioni per superamento limiti ammissibili di rumore**

Chiunque provoca immissioni rumorose nell'ambiente oltre i limiti consentiti è passibile di contravvenzione da £.200.000 a 700.000 oltre la chiusura dell'attività per tre giorni.

In caso di recidiva la chiusura viene obbligata per quindici giorni.

### **C A P O I V TUTELA DELLE ACQUE POTABILI**

#### **Art.45**

#### **Requisiti di qualità e valori massimi ammissibili delle acque destinate al consumo umano**

I requisiti di qualità destinate al consumo umano per la tutela dell'inquinamento e per la salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita. sono stabiliti dalla legge 24 maggio 1988, n.236, con le deroghe di cui al D.M. 14 luglio 1988.

I parametri con i valori massimi ammissibili degli elementi contenuti nell'acqua sono fissati con D.M. 14 luglio 1988.

#### **Art.46**

#### **Controlli**

La verifica della buona qualità delle acque destinate al consumo viene esercitata mediante i seguenti controlli periodici ai sensi del D.M. 31 marzo 1993:

- a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque con cadenza mensile salvo caso casi eccezionali;
- b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione con cadenza settimanale salvo casi eccezionali;
- c) alla rete di distribuzione ogni tre giorni salvo casi eccezionali;

I controlli sono effettuati dal competente ufficio dell'A.S.L.

I controlli interni sono effettuati a cura dell'Ente Erogatore.

Il servizio A.S.L. in caso di analisi negative alla potabilizzazione comunicherà al Sindaco l'esito delle stesse, oltre ai provvedimenti da adottare, dal punto di vista igienico Sanitario Tutte le disposizioni in materia di potabilizzazione delle acque faranno riferimento, tra l'altro. a quanto disposto dall'Org. Mondiale della Sanità.

#### **Art.47**

#### **Approvvigionamento**

Il Comune provvede all'approvvigionamento idrico dell'abitato mediante acquedotto.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di approvvigionarsi di acqua potabile tramite l'acquedotto stesso.

**Art. 52**  
Escavazione e trivellazione di pozzi destinati al rifornimento idrico di acqua potabile

Nelle zone servite da acquedotto pubblico è proibita l'esecuzione, la trivellazione e l'uso di pozzi freatici o profondi destinati a scopo potabile.

E' vietata l'escavazione, la trivellazione e l'apertura di nuovi pozzi che non siano distanti almeno 25 metri da latrine, concimaie, depositi di rifiuti, da impianti di raccolta, allontanamento e smaltimento di acque di rifiuterai sensi del DPR 236/88. Eventuali deroghe saranno ammesse previo studio di vulnerabilità dell'area in oggetto.

I pozzi a scavo dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco e dalla autorità sanitaria e dovranno avere pareti in muratura perfettamente impermeabili e rivestite con intonaco di cemento, a distanza da zone di impaludamento.

Il loro imbocco dovrà essere protetto da portelli metallici a salvaguardia della pubblica incolumità.

Eventuale uso di pompe di sollevamento alimentate ad energia elettrica dovrà avere tutti i dispositivi di sicurezza e di prevenzione.

**Art.53**  
Cisterne

Potrà essere consentito l' uso di cisterne per la raccolta di acque piovane a scopo potabile qualora non vi sia località altra possibilità di rifornimento idrico.

La costruzione di tali cisterne deve essere autorizzata dal Sindaco e dalla autorità sanitaria e costruite secondo le norme che verranno impartite dal Servizio Sanitario e con gli accorgimenti di sicurezza per la salute e l'incolumità pubblica.

**Art. 54**  
Chiusura dei pozzi o cisterne fuori uso e non idonei

Tutti i pozzi o cisterne non autorizzati, fuori uso, oppure dichiarati non idonei, dovranno essere colmati sino al livello del suolo a cura e spese del titolare o in difetto del proprietario del fondo e ricoperti con materiale ritenuto idoneo dal Dipartimento Regionale LL.PP. Settore 21.

**CAPO V**  
**TUTELA INQUINAMENTO IDRICO**

**Art.55**  
Scarichi

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici o privati, diretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, interne o marine, nelle fognature, sul suolo o nel sottosuolo è regolata dal D.L.gs. n°152 dell'11.05.99 e successive modificazioni ed integrazioni e più specificatamente dal regolamento Comunale per il servizio di fognatura in dotazione al Comune.

**Art. 56**

## Scarichi di sostanze pericolose

Per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze pericolose il DPR 24 maggio 1988, n.217, stabilisce un particolare regime di autorizzazione preventivo basato sulla fissazione dei valori limite specifici indicati nell'allegato III del decreto stesso in funzione del tipo di stabilimento industriale.

### Art. 57

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi

Gli insediamenti produttivi già individuati dalla normativa vigente possono scaricare previa autorizzazione.

La domanda dovrà essere presentata unitamente alle domande di concessione edilizia al Comune. Alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica sul ciclo delle acque interessate allo scarico con l'indicazione del numero degli scarichi in punti di scarico e di quello degli scarichi in pubblica fognatura in corsi d'acqua superficiali, ovvero in pozzi o cisterne a perfetta tenuta. Dovranno essere specificati altresì il tipo di depurazione prevista la tipologia degli inquinanti scaricati. Dovrà essere allegata anche una planimetria della rete fognaria.

### Art. 58

Procedure per l'autorizzazione allo scarico derivante da insediamenti civili ed assimilabili

La domanda indirizzata al Sindaco deve contenere la tipologia dell'insediamento (civile abitazione, attività alberghiera, ecclesiastica, sanitaria ecc.), la planimetria dell'insediamento, la rete fognaria interna ed i punti di scarico, i pozzetti di ispezione e prelievo. Tutti gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi che non scaricano nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi di autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Amministrazione Prov/le di Catanzaro, giusta art.45 D.L.gs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.. Tutti gli insediamenti civili distanti a meno di 400 mt. dalla condotta fognante comunale e posti anche al disotto di quota - 35 mt. dalla stessa condotta, sono tenuti ad allacciarsi alla rete comunale.

## CAPO VI SUOLO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

### Art. 59

Smaltimento dei rifiuti

Ai fini dell'igiene del suolo lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi nelle varie fasi di :

- a) produzione;
- b) detenzione;
- c) gestione;
- d) raccolta;
- e) trasporto;
- f) smaltimento;

- g) recupero;
- h) stoccaggio
- i) deposito temporaneo

è disciplinato dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n°22 nonché dalla legge 29 ottobre 1987 n°441 dagli artt. 1,1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 14 comma 1 e dalla legge 9 novembre 1988 n°475 artt. 7, 9, e 9 quinquies.

#### **Art. 60**

##### **Denuncia rifiuti prodotti - Obbligo tenuta registri per rifiuti speciali**

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue sono tenuti a comunicare annualmente al Catasto rifiuti, con le modalità previste dall'art.11 del Dlgs 22/97 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori indicati all'art. 11 comma 3 D.lgs 22/97. Gli stessi soggetti tenuti alla comunicazione annuale, hanno altresì l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei Rifiuti.

#### **Art. 61**

##### **Individuazione dei rifiuti ospedalieri assimilabili agli urbani**

La gestione dei rifiuti sanitari è disciplinata dall'art.45 del D.lgs 22/97 e dal Regolamento dettato dal Decreto 26 giugno 2000 n°219. Il suddetto regolamento disciplina anche i rifiuti sanitari assimilabili agli urbani ed i rifiuti da esumazione e da estumulazione e da altre attività cimiteriali.

#### **Art. 62**

##### **Indirizzi generali per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi**

La raccolta differenziata dei rifiuti è disciplinata dal D.lgs 22/97 e dal " Piano Generale della Raccolta Differenziata nella Regione Calabria " approvato con ordinanza del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti nella Regione Calabria n° 573 del 16 marzo 1999. La raccolta differenziata in ambito comunale è regolamentata da apposita ordinanza resa pubblica per affissione.

### **IGIENE DELL'ABITATO**

#### **CAPO I IGIENE DELLE COSTRUZIONI**

**Art. 63**  
Costruzioni edilizie

Tutta l'attività edilizia nelle sue varie forme è disciplinata dal regolamento edilizio e da quello di polizia rurale.

**Art.64**  
Condizioni e salubrità dei terreni edificabili

Non si possono costruire nuovi edifici sul terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo 'avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti. Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa delle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

E' pure vietato l'uso per le colmate di terra o di altri materiali inquinanti. Particolari norme prevede il regolamento edilizio per le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri. Dovranno comunque essere osservate le norme sull'idoneità dei suoli, il sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al D.M.L.P. 11 marzo 1988.

Tutti i materiali provenienti da scavi e/o demolizioni dovranno essere smaltiti in apposite aree da bonificare che il Comune indicherà. Gli smaltimenti sono regolamentati dall'apposito Regolamento Comunale Vigente.

**Art.65**  
Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici

In tutti gli edifici nuovi e in quelli soggetti alla conservazione nel centro storico, nella collina e nella pianura, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

Nei sottotetti vanno rese impenetrabili, con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di aerazione, compresi i frantoni in cotto, sia per i tetti a coppi sia per quelli in tegole marsigliesi. Nelle cantine sono paramenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buche, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere; le connessioni dei pavimenti e delle pareti debbono essere stuccate.

Nel caso di solaio e vespai con intercapedini ventilate, i fori di aerazione debbono essere sbarrati con reti a maglie fitte e, per le condotte, debbono essere usati tubi in cemento o gres a forte inclinazione o verticali.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture debbono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità delle cappe stesse o in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature o locali e tra gli elementi che col legano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

Ogni fabbricato, dovrà essere dotato di apposita planimetria con l'ubicazione della rete idrica e fognante che il Capo Condomino ovvero il proprietario avrà cura di custodire.

#### **Art. 66**

#### **Misure igieniche nei cantieri edili**

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessario precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune perfezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri. Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il costruttore dovrà assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici e di adeguato rifornimento idropotabile. Tale realizzazione dovrà avere l'assenso dell'Autorità Sanitaria.

Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituirle con altre all'interno dell'edificio.

I lavori di demolizione che abbiamo come oggetto edifici, strutture apparecchi e impianti, composti da materiali contenenti amianto, dovranno prevedere il rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.L. 15 agosto 1991, n.217, L; 27 marzo 1992, n.257 e D.M. 6 settembre 1994.

Ogni cantiere edile dovrà avere a disposizione apposito locale adeguatamente attrezzato per prestare i primi soccorsi sanitari in caso di incidenti sul lavoro. Per l'emergenza il detto locale dovrà disporre di tutti quegli attrezzi e farmaci che l'autorità sanitaria (Igiene Pubblica - Medicina sul Lavoro) prescriverà.

In tal senso sarà rilasciato apposito certificato. In mancanza di tale attestato, non potranno avere inizio i lavori. I locali a disposizione dell'impresa, dovranno essere muniti di apposito telefono e/o altro mezzo di comunicazione per chiamate di emergenza.

#### **CAPO II**

#### **SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI SUPERFICIE**

#### **Art. 67**

#### **Scolo delle acque meteoriche**

Le strade, le piazze, le aree pubbliche e le aree private gravate da servitù di uso pubblico debbono essere provviste di cunette o altre opere idonee a convogliare le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, sgradoni ecc. nel sistema fognario pubblico.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e da suoli di aree fabbricate debbono essere convogliate nella fognatura comunale a cura e spese dei proprietari previa autorizzazione del Comune con sistemi di pluviali e canali in cui è vietato immettere acque non meteoriche derivanti da qualsiasi altro condotto.

I proprietari di terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, debbono dotarli di canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento degli stessi.

#### **Art. 68**

##### **Deflusso delle acque**

E' vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti abitativi e produttivi qualunque essi siano.

Le acque stagnanti, siano di natura meteorica o sorgiva, bianche o putride, debbono essere prosciugate a cura e spese dei proprietari solidalmente obbligati.

#### **Art.69**

##### **Irrigazioni a scopo agricolo**

Sono vietate irrigazioni agricole anche ad uso domestico con acque contenenti sostanze organiche di difficile biodegradabilità, sostanze biologicamente attive capaci di influenzare negativamente le funzioni degli organismi vigenti e sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati. Ogni tipo d'irrigazione deve essere autorizzata dal Sindaco sentito il Sanitario dell'A.S.L.

In ogni caso, qualora siano interessati raccolti destinati ad essere consumati crudi dall'uomo, le acque irrigue, qualunque sia la loro origine, debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiore a 2 per cento ml. e, qualora siano interessati o raccolti o destinati ad essere consumati dopo trattamento fisico o chimico e nel caso di irrigazione di pascoli per bestiame da latte o di parti accessibili al pubblico, le acque irrigue debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiore a 20 per 100 ml.

#### **Art. 70**

##### **Concimazioni e trattamento del terreno con sostanze tossiche**

Coloro che intendono praticare trattamenti di terreni agricoli mediante sostanze chimiche che potrebbero essere dannosi per l'uomo e per gli animali domestici, debbono segnalare il tipo e le quantità da somministrare al Servizio igiene pubblica dell'A.S.L. con il quale vanno concordati i necessari provvedimenti profilattici.

In ogni caso i proprietari di terreni agricoli trattati con sostanze tossiche di qualsiasi specie sono tenuti a segnalare al pubblico il pericolo mediante appositi cartelli recanti la scritta "terreno trattato con sostanze chimiche".

Le Autorità sanitaria preposta al controllo in caso di verifiche su terreni trattati senza la preventiva autorizzazione hanno la facoltà d'intervenire ai sensi dell'art.354 del C.P.P. applicando inoltre una multa pari a £.500.000-

#### **Art. 71**

## Cave

L'apertura, la riattivazione e l'esercizio delle cave sono disciplinati dalle vigenti norme statali e regionali, in ogni caso l'apertura di cave e/o estrazioni sono assoggettate al rilascio di concessione edilizia con annessi e connessi nel piano Ambientale.

L'Autorità sanitaria competente per territorio ha facoltà di vigilare sulle cave in attività estrattiva o in fase di sistemazione. Ogni apertura e/o estrazione abusiva comporta una contravvenzione che va da £.500.000 a lire 2.000.000, da elevare da parte dei Vigili Urbani e/o dagli agenti di P.S.

E' comunque vietato scaricare nelle cave rifiuti di qualsiasi tipo senza l'espressa autorizzazione del Sindaco.

## C A P O III FOGNATURE

### Art. 72

Autorizzazione allo scarico nelle fognature comunali, sul suolo e nel sottosuolo

Lo scarico di liquami e di acque reflue, salvo si tratti di acque reflue domestiche devono essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, al quale spetta altresì l'adozione di provvedimenti idonei a prevenire l'inquinamento di acque destinate a servire all'uso alimentare e domestico, nonché a impedire che scoli di acque e rifiuti liquidi di qualsiasi provenienza possano costituire pericolo per la salute pubblica.

Gli scarichi di acque reflue nel suolo o in acque superficiali devono essere preventivamente autorizzati dall'Amm/ne Prov/le di Catanzaro. Sono vietati gli scarichi nel sottosuolo relativamente alle unità geologiche profonde. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dal Comune e dalle A.S.L. a mezzo i propri Ispettori d'Igiene.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.lgs 152/99 e successive modifiche. Per l'impianto di nuovi scarichi o per impianti esistenti da adibire a nuove destinazioni o ampliamenti ovvero ristrutturazioni deve essere richiesta preventiva autorizzazione documentata dagli allegati che saranno prescritti dai competenti uffici dell'ente cui la domanda va diretta. Sono vietati in modo assoluto l'uso di pozzi assorbenti.

### Art. 73

Costruzione e modificazione di fognature private

Ai fini della costruzione e della modificazione di fognature e degli allacciamenti alla fognatura comunale, va richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, il quale rilascia quando risulti da progetto esecutivo particolareggiato, l'ottemperanza alle disposizioni vigenti e secondo i criteri stabiliti nell'apposito Regolamento sulla fognatura.

### Art. 74

Materie provenienti da allevamenti zootecnici

Tutti coloro che intendono far ricorso allo spandimento ad uso agronomico, delle deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici devono presentare domanda al Sindaco

corredata dalla seguente documentazione :

- a) numero degli animali e tipo di allevamento praticato;
  - b) ubicazione, estensione, proprietà della superficie agricola disponibile;
  - c) piano di smaltimento dettagliato come le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie e delle vasche;
  - d) modalità sul trasporto delle deiezioni dalle zone di maturazione al suolo agricolo;
  - e) le colture in rotazione sui terreni in cui si intende effettuare lo spandimento;
  - f) documentazione relativa alla composizione media geofisica del terreno, alla sua permeabilità in base alla resistività, alla sua pendenza, alla profondità della falda freatica.
  - g) parere sanitario rilasciato dall'ufficio igiene pubblica e/o tutela ambiente dell'A.S.L.
- Lo spandimento dei liquami deve avvenire in modo da evitare impaludamenti e ruscellamenti e deve essere evitato nei periodi di pioggia.
- L'interramento dei liquami deve avvenire entro un tempo massimo di 24 ore.
- L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco; può essere revocata in qualsiasi momento qualora i competenti servizi di vigilanza accertino la inottemperanza alle norme del presente regolamento.

#### CAPO IV NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI CIVILI E RURALI

##### Art. 75

##### Richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia

Chi intenda intraprendere la nuova costruzione di un edificio o interventi edilizi su edifici esistenti, oppure intenda procedere a variazioni di uso di un edificio esistente o di parte di esso, deve presentare domanda al Sindaco secondo le vigenti norme e nelle forme fissate dal Regolamento Edilizio e della normativa vigente, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia. Ogni progetto dovrà indicare in modo esplicito la destinazione d'uso dei locali progettati con particolare riferimento ai p.t., scantinati, magazzini. Gli stessi dovranno avere una precisa destinazione e/o attività.

##### Art. 76

##### Visite ai fabbricati di nuova costruzione o esistenti interessati da interventi edilizi

Nei fabbricati interessati da interventi edilizi gli Uffici Comunali d'Igiene l'Ufficio Tecnico e il Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. ha diritto di procedere a sopralluoghi per accertamenti.

La visita tecnica-igienico-sanitaria potrà svolgersi sia nel corso dei lavori, sia lavori ultimati, per valutare le condizioni di perfetto asciugamento dell'edificio e per accertare la regolare esecuzione della rete fognante ed idrica. Il direttore dei lavori dovrà certificare la regolare esecuzione di tali servizi.

Qualora si rilevino condizioni di insalubrità, e/o cattiva esecuzione, il Sindaco può ordinare opportuni lavori di modifica, previo parere degli Uffici di cui sopra.

##### Art. 77

##### Autorizzazione all'abitabilità o all'usabilità degli edifici

Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi edilizi in tutto o in parte, oppure adibiti ad uso diversi da quelli originari, non possono

essere abitati o usati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede su richiesta del l'interessato, sentito il parere del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

#### **Art. 78**

##### Requisiti per l'autorizzazione di abitabilità o usabilità

L'autorizzazione di abitabilità è subordinata ai seguenti requisiti: dotazione acqua potabile, dotazione servizi igienici e adeguato sistema fognario di smaltimento delle acque piovane, materie escrementizie e conduttive di scarico in perfetto stato di impermeabilità di adeguate canne fumarie e sistemi di aereazione forzata, messa a terra impianti elettrici regolarità installazione caldaia a gas e/o qualsiasi altra fonte di energia.

#### **Art.79**

##### Carenza di requisiti per l'abitabilità o usabilità

Si riterranno causa di insalubrità da notificare lo sgombero:

- l'eccessivo accumulo di abitanti
- la mancanza di luce e aria;
- l'umidità permanente;
- l'insufficiente altezza delle stanze;
- l'ubicazione sotterranea;
- la mancanza di acqua salubre;
- la cattiva condotta di smaltimento;
- collaudo impianti interni

#### **Art. 80**

##### Cucine, camini e fumaioli

Ogni abitazione deve disporre di un locale per uso cucina. Tutti i locali adibiti ad uso di cucina nelle abitazioni, nei ristoranti, nelle mense, nei luoghi di ristoro ecc. debbono essere provvisti di aeratori o di cappe che convogliano i vapori e i prodotti della combustione immettendoli in canne murali prolungate sino al tetto ed elevato sopra di esso almeno m 1,00 dal punto più alto del fabbricato e della abitazioni che si trovano raggio di 10,00 mt. dal fabbricato interessato alla canna fumaria.

L'impossibilità di tale prescrizione comporterà l'utilizzo di altri sistemi forzati di aspirazione con recupero dei fumi e/o vapori in senso inverso, da scaricare in apposite vasche di condensa.

#### **Art. 81**

##### Approvvigionamento di acqua potabile

Ogni fabbricato, ogni alloggio, ogni camera di albergo o pensione devono essere provvisti di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto comunale, qualora esista o da pozzo profondo autorizzato e distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili e con una dotazione minima di 250 lt/ab.giorno.

La condotta di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

#### **Art. 82**

## Isolamento termico

I muri perimetrali, le coperture ed anche i tratti di soffitto e pavimento a contatto con l'esterno, di qualsiasi materiale essi siano, interessanti i locali abitabili, devono avere uno spessore tale da assicurare con coefficiente di trasmissione termica globale uguale o inferiore a 1 K.cla/h mc e con uno spessore di cm.30 per l'edilizia tradizionale, con mattoni pieni a due teste, e anche inferiore per l'edilizia non tradizionale.

Per l'isolamento termico debbono essere osservate le norme previste dalle apposite leggi dello Stato.

I muri interni ed esterni degli edifici di nuova costruzione o riadattati devono essere intonacati da ambo le parti, ad eccezione di quelli "lavorati".

### **Art. 83**

#### Protezione acustica

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti in quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie.

L'esercizio delle attività rumorose prevede la tollerabilità e la misurazione dei rumori provenienti da attività che producono l'inquinamento sonoro, le stesse sono assoggettate al controllo dell'A.S.L.

### **Art. 84**

#### Piani interrati o seminterrati

I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti nè ad abitazione, nè ad ambienti di lavoro, ad eccezione delle seguenti attività di servizio : bar, magazzini, depositi, ristoranti, discoteche, commercio, mense e pubblici esercizi (servizi comuni) e artigianali di servizio collegati alle attività sopra richiamate con un numero di addetti non superiore a 5 compresi i familiari, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti igienici. Per uso garage- rimessa di deposito auto e/o motocicli e similari è necessaria la preventiva autorizzazione dei vigili del fuoco e delle autorità sanitarie.

Nel caso di recupero di locali posti nel centro storico, possono avere altezza media di mi.3,00 con un'altezza minima di mi.2,50 . I locali compresi nel presente articolo non obbligati alla realizzazione di idoneo servizio di wc.

Tutti i locali interrati o seminterrati adibiti agli usi indicati nel presente articolo, dovranno, ove possibile, avere un'apertura per una costante aerazione direttamente dall'esterno o idonei impianti di condizionamento. E' vietata la emissione di esalazioni, gas vapori o polveri attraverso le aperture che danno aria a detti locali.

### **Art. 85**

#### Locali dei servizi

Tutte le abitazioni debbono disporre dei necessari servizi come cucina, bagno, gabinetto, ecc. in locali autonomi e allacciati alla condotta di acqua potabile e con

scarichi conformi alle norme regolamentari con le caratteristiche dell'art.75.

#### **Art. 86**

##### Case coloniche

La costruzione e l'abitabilità delle abitazioni rurali sono disciplinate dalle norme di igiene e sanità alle abitazioni civili.

#### **Art. 87**

##### Acqua potabile nelle case rurali

Ogni casa colonica deve avere una sufficiente dotazione di acqua potabile derivata dall'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale. Diversamente ove esistano buone falde, sarà utilizzata l'acqua del sottosuolo. L'utilizzo dell'acqua del sottosuolo o di sorgente e simili dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, su parere del Servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L.

#### **Art. 88**

##### Letamai e concimaie delle abitazioni rurali

Ogni stalla deve essere munita di letamai di capacità adeguata. I letamai debbono essere costruiti con pareti e platea impermeabili muniti di pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai e le concimaie debbono essere costruite distanti dalle abitazioni e distanti dai pozzi, dalle condutture e depositi di acque potabili.

#### **Art. 89**

##### Vuotatura di letamai, concimaie e pozzi neri

La vuotatura dei letamai e delle concimaie, deve essere eseguita durante le ore notturne, d'inverno fra le ore 19 e le ore 7 del mattino seguente; d'estate fra le ore 21 e le ore 5 del mattino seguente. La vuotatura dei letamai, delle concimaie e dei pozzi in genere deve essere eseguita evitando in ogni modo lo spargimento di materiale o di liquidi durante il tragitto.

#### **Art. 90**

##### Allevamento di suini e bovini

L'allevamento di suini e bovini è permesso negli edifici colonici delle zone agricole comunali.

Tali allevamenti debbono ottenere una speciale licenza del Sindaco che la rilascerà su parere dei Servizi di igiene pubblica e veterinario dell'A.S.L. Gli stessi allevamenti riconosciuti come tali devono distare almeno in un raggio di 250 metri dall'ultima casa, mentre per gli allevamenti di suini la distanza è da intendersi di raggio di 500 mt. ( modificata da ordinanza sindacale in appendice )

La detenzione di un numero di animali di bassa corte (conigli - pollame -ecc.) quando non supera 15 animali non va considerato allevamento. I suini non devono superare n° 2 capi. La distanza dall'ultima abitazione sarà disciplinata con apposita ordinanza sindacale.

#### **Art.91**

### **Art.91**

#### **Allevamento di pollame, conigli e simili**

E' vietato comunque l'allevamento di pollame, conigli, piccioni ed altri simili nell'ambito del territorio urbano, o altra attività similare.

Detti allevamenti debbono comunque essere autorizzati dal Sindaco su parere del Servizio sanitario dell'A.S.L. competente. Ogni Detenzione abusiva di animali comporta il sequestro degli stessi che vanno ceduti ad ospizi -ospedali e case di riposo pubbliche, oltre all'applicazione di una contravvenzione, che va da un minimo di £.800.000 ad un massimo di L.1.600.000 elevato dai Vigili Urbani.

### **Art. 92**

#### **Locali di stallaggio e rimesse**

I locali di stoccaggio o di rimessa possono essere costruiti dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

E' comunque vietata la costruzione i ricostruzione o riapertura di stalle all'interno dell'abitato o dell'agglomerato urbano, o nelle immediate vicinanze.

Ove nell'agglomerato urbano fossero in esercizio locali di stoccaggio il Sindaco potrà disporre per la loro chiusura ove ciò fosse ritenuto necessario per l'igiene dell'abitato.

### **Art. 93**

#### **Allevamenti di animali - STALLE**

- a) Gli allevamenti di animali, fatta eccezione di quelli tradizionali di tipo rurale e domestico annessi alle case rurali, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri di 1<sup>a</sup> classe e pertanto devono adottare tutte le misure e i dispositivi atti a non arrecare pregiudizio di carattere igienico sanitario fermo restando le distanze di cui all'ari, precedente.
- b) Le stalle scuderie o depositi animali devono essere costruiti lontani dalle abitazioni e comunque nelle costruzioni agricole non debbono mai avere comunicazione diretta con gli altri ambienti abitabili.
- c) I pavimenti di detti locali debbono essere impermeabili e costruiti con appositi canali per lo scorrimento dei rifiuti liquidi e delle acque di lavaggio .
- d) Le stalle debbono essere fornite di ampie finestre per la ventilazione. munite di reti per la difesa dalle mosche. L'agibilità Igienico-sanitaria di detti locali dovrà essere certificata dall'Ufficio del veterinario dell'A.S.L.
- e) La cubatura, tenuto conto delle effettive possibilità di ricambio dell'aria confinata, deve essere proporzionata al numero, specie e taglia degli animali
- f) Tutte le attività annesse alle stalle, quante comprese, devono essere protette da barriere a verde di alto fusto.

Tutte le attività zootecniche attivate anche se non a carattere industriale, Dovranno a mezzo il servizio Sanitario dell'A.S.L. disporre, a loro spese, ogni sei mesi idonea

disinfezione e derattizzazione di tutti i locali che costituiscono l'attività compreso le aree circostanti. Il servizio dell'A.S.L. rilascerà apposito certificato.  
In caso di inadempienza è prevista un'ammenda di £.300.000 che sarà contravvenzionata dal Corpo Vigili Urbani ovvero dagli Ispettori d'Igiene.

## CAPO V IGIENE DELL'ABITATO E DEL SUOLO

### **Art.94** Terreni incolti

I proprietari di terreno non ancora occupati da fabbricati, qualunque ne sia l'uso presente e la destinazione futura, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti inquinamenti.

A tale essi devono provvederli di opere idonee a dare esito alle stagioni in superficie a mantenerle in buono stato di funzionamento.

### **Art.95** Divieto di scarico nei terreni

I terreni liberi di costruzioni non possono essere impiegati per luogo di scarico immondizie, di materiale di rifiuto di origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque genere e di residui industriali, salvo autorizzazione del Sindaco, che sentita l'Azienda A.S.L. competente prescrive le cautele di carattere igienico da osservare.

### **Art. 96** Controllo vegetazione

Nel centro urbano ed in tutte le zone residenziali del territorio comunale, ad esclusione dei terreni a destinazione agricola fuori dell'area di perimetrazione urbana i proprietari devono provvedere al controllo della vegetazione sui loro terreni, mantenendola ad un livello massimo di 20 cm.

### **Art.97** Obbligo di recinzione terreni

Le aree scoperte all'interno del territorio urbano debbono essere recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e materiale putrescibile, nonché di residui industriali.

### **Art. 98** Provvedimenti del Sindaco in materia di terreni

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. precedenti il Sindaco provvederà con apposita ingiunzione ad intimare ai proprietari di regolarizzare la

situazione in un termine. Qualora l'inottemperanza persistesse si provvederà all'esecuzione coattiva dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale con addebito delle spese alla parte inadempiente da addebitare nei ruoli speciali del Comune.

#### **Art. 99**

##### **Spazi pubblici e privati - Divieti**

E' vietato tenere all'esterno, su suolo pubblico e privato (cortili, cavei, vicoli chiusi, auditi, passaggi, portici, scale, ecc.) depositi di immondizie, imballaggi usati residui di lavorazione, materie prime putrescibili e maleodoranti. La violazione degli artt. sopra citati comporta una sanzione Amm.va di £. 500.000 che i vigili cureranno di applicare.

#### **Art. 100**

##### **Divieto detenzione materiali putrescibili**

E' vietato tenere o raccogliere nelle case, negozi, magazzini, edifici, spazi pubblici o privati di qualsiasi tipo, materiali di composizione tale per cui la loro conservazione provochi inconvenienti igienici o evidente molestia al vicinato.

#### **Art. 101**

##### **Pulizia spazi privati**

I vicoli chiusi, i cortili, le chiostrine, gli anditi, i corridoi, i passaggi, le corti interne, i portici, le scale, le cantine e in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente spazzati e sgombri di ogni immondizia e deposito che possa produrre umidità, esalazioni maleodoranti ed ogni alterazione dell'aria ambientale.

#### **Art. 102**

##### **Pulizia spazi privati - Soggetti interessati**

Alla pulizia dei predetti spazi di ragione privata sono tenuti solidariamente i proprietari gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso. A carico degli inadempienti saranno poste le spese che occorressero per i provvedimenti ordinati dal Sindaco nei casi di inosservanza dei predetti obblighi, oltre alla sanzione Amm.va di cui all'art. n 309 del presente Regolamento.

## **TITOLO IV**

### **ALBERGHI - ESERCIZI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

## CAPO I CARATTERISTICHE IGIENICHE E AUTORIZZAZIONE

### Art. 103

#### Norme sanitarie edilizie

Le caratteristiche igieniche edilizie degli alberghi, pensioni, locande, dormitori e locali ricettivi in genere sono fissate dalle norme di cui al R.D.24 maggio 1925.n.1102, modificato con D.P.R. dicembre 1970.n. 1437, D.M.27 luglio 1977 e successive modifiche e varianti.

### Art. 104

#### Autorizzazione amministrativa e sanitaria per l'apertura

Chiunque intende aprire, ristorante, ampliare o trasferire alberghi pensioni - ristoranti - pizzerie - rosticcerie - bar - autorimesse o simili locali ricettivi, con o senza somministrazione di alimenti o bevande, deve ottenere l'autorizzazione amministrativa del Sindaco, previo nulla-osta del Servizio sanitario dell'Unità sanitaria competente. Per la disciplina dell'attività degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande valgono le norme e le direttive prescritte dal Piano comunale di cui alla legge 14 ottobre 1974, n.524 e D.M. 4 agosto 1988, n.375.

### Art.105

#### Latrine e bagni

Gli alberghi debbono avere gabinetti con bagno proporzionale alla categoria secondo la classificazione europea per stelle. I gabinetti e i bagni destinati a uso comune di più camere devono essere illuminati ed arieggiati da finestre direttamente verso l'esterno con pareti rivestite fino a due metri di altezza con materiale liscio o artificialmente e lavabile.

Corridoi e gabinetti debbono essere sufficientemente illuminati durante la notte.

Tutti gli esercizi pubblici, devono essere dotati almeno di un servizio W.C. con anti-bagno sufficientemente areati con finestra o con sistemi forzati di elettroventola.

Gli alberghi ed i dormitori debbono essere forniti di gabinetti e di bagni in numero adeguato e rispondenti alle prescrizioni del decreto sopracitato.

Detti servizi igienici devono essere predisposti con sistema ad acqua corrente e situati in posizioni di facile accesso, lontani dalle cucine.

I locali devono essere provvisti di finestre che assicurano una sufficiente ventilazione degli ambienti e muniti di reti di difesa per le mosche.

Tutti i locali degli esercizi pubblici, sale da gioco, luoghi di ritrovo debbono avere le pareti rivestite di materiale facilmente lavabile con pavimenti impermeabili che ne consentano la facile lavatura e disinfezione.

Tutti i ristoranti: 2 servizi igienici di cui 1 per uomo e 1 per donna, di cui almeno 1 adeguato alla normativa per l'handicap.

### Art.106

#### Biancheria ed arredamento

La biancheria deve essere fornita da bucato ad ogni ospite, ed essere ricambiata a brevi periodi e comunque tenuta sempre pulita. Gli effetti lettereschi come

imbottite, coperte, copriletti, arieggiati e sbattuti ad ogni ricambio d'ospite e, per una migliore igiene, coperte, e copriletti assoggettati a soventi lavature a secco.

Gli arredi sia delle camere che degli altri locali, debbono aver superfici ben levigate e assoggettati oltre che alla spolveratura, a lavaggi con sostanze disinfettanti.

#### **Art. 107**

##### **Locali di somministrazione e preparazione di cibi e bevande**

Particolare cura dovrà attuarsi per l'igiene dei locali dove si somministrano o si confezionano bevande e cibi. tra l'altro devono essere dotati di apposite e idonee lavastoviglie. In mancanza di tale prescrizione l'attività resterà sospesa sino a quando non si provvederà di conseguenza.

Particolare riferimento va rivolto a : ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, bar, alberghi, locande, pensioni e simili.

Arredamenti lineari rivestiti di laminati lavabili con oiani di appoggi sufficienti per evitare nel modo più assoluto di servizi del pavimento per depositare chechessia. Pavimenti lisci e pareti ricoperte di materiale lavabile. Lavastoviglie per la migliore igiene dei piatti delle posate, dei bicchieri e simili.

I locali annessi ai pubblici esercizi e/o facenti parte dell'attività dove si manipolano, confezionano, si trasformano alimenti devono avere una dimensione minima di 75,00 mq. oltre i servizi igienici.

#### **Art. 108**

##### **Personale**

Tutto il personale addetto alla somministrazione e preparazione di bevande e cibi, compresi anche i familiari che disimpegnano saltuariamente tali mansioni, deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'autorità sanitaria competente in cui siano specificate le mansioni svolte.

I cuochi ed il personale di cucina devono indossare un camice di pulizia, da assoggettare a continua lavatura ed un copricapo idoneo ad evitare la caduta di capelli durante le loro funzioni. L'infrazione del presente atto comporta una sanzione Amm.va di £.500.000 oltre alla chiusura del locale per un minimo di 3 giorni sino ad un massimo di 7 giorni.

#### **Art. 109**

##### **Affittacamere**

Le condizioni igieniche di esercizio per gli affittacamere debbono corrispondere a quelle di cui ai precedenti articoli per alberghi e servizi le caratteristiche sono di civile abitazione.

#### **Art. 110**

##### **Abitazioni col lettive, collegi, convitti, dormitori**

Tutti i locali destinati alla recettività di persone devono di massima avere tutti i requisiti igienici previsti per gli alberghi e simili.